

SINTESI DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 2013 N°78
CONVERTITO – CON MODIFICAZIONI – DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013 N°94
(G.U. n°193 del 19.8.2013 – in vigore dal 20.8.2013)

A cura dell'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale, Regione Emilia-Romagna

✓ **MODIFICHE ALL'ART. 280 C.P.P.:**

La disposizione riguarda l'applicabilità delle misure cautelari personali coercitive.

In particolare, la legge di conversione stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per i delitti – consumati o tentati – per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (precedentemente erano 4) e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti.

✓ **MODIFICHE ALL'ART. 656 C.P.P.:**

1.

Quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a 3 anni (o 6, nei casi previsti dagli art. 90 e 94 T.U. stupefacenti), il PM emette l'ordine di esecuzione e contestualmente lo sospende per consentire al condannato di chiedere – dallo stato di libertà – l'applicazione di una misura alternativa.

Il decreto Cancellieri prevede oggi che il PM – prima di emettere l'ordine di esecuzione – trasmetta gli atti al Magistrato di Sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. In forza di questo beneficio, al condannato possono essere detratti 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

Cosa cambia: la "soglia" dei 3 anni per poter chiedere la misura alternativa dallo stato di libertà si alza di tutti i giorni detratti a titolo di liberazione anticipata.

! Questa regola NON si applica ai condannati ex art. 4 bis O.P.

2.

Il limite dei 3 anni di pena detentiva per la sospensione dell'ordine di esecuzione viene innalzato a 4 anni, nei casi previsti dall'art. 47 *ter* O.P. comma 1: ovvero nei casi in cui è possibile ottenere la detenzione domiciliare cd. per motivi umanitari (per persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, ...).

Cosa cambia: viene risolta un'aporia del sistema che prevedeva la possibilità di chiedere la detenzione domiciliare per pene fino a 4 anni, ma la sospensione dell'ordine di esecuzione per chiedere la misura dallo stato di libertà per pene fino a 3 anni. Adesso le due cose vanno di pari passo.

3.

La sospensione dell'ordine di esecuzione NON può essere disposta, in alcuni casi individuati al comma 9.

Tra questi, prima del decreto Cancellieri venivano individuati alcuni reati che precludevano la possibilità di sospendere l'ordine di esecuzione (incendio boschivo, furto aggravato, ...).

Inoltre, la sospensione dell'ordine di esecuzione non era ammessa nei confronti dei condannati ai quali fosse stata applicata la recidiva reiterata.

Cosa cambia: il catalogo dei reati ostativi alla sospensione dell'ordine di esecuzione viene revisionato. Permane l'incendio boschivo e il furto in abitazione e il furto con scasso, ma sparisce il furto aggravato. Vengono poi inseriti altri due reati: quello di maltrattamenti commessi in danno o in presenza di un familiare o convivente minore di anni 18 e quello di atti persecutori commessi nei confronti di minore, donna incinta o disabile ovvero con armi o da persona travisata. Cade anche la preclusione per i recidivi reiterati.

! Il testo del decreto legge sopprimeva anche l'inciso "fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 T.U. stupefacenti", che fa riferimento agli imputati tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.

In forza dell'art. 89 T.U. stupefacenti, in corso di processo e quando ricorrerebbero i presupposti per la custodia cautelare, a questi imputati possono essere concessi gli arresti domiciliari: in due ipotesi, anche se si tratta di condannati per uno dei reati di cui all'art. 4 bis O.P. (segnatamente, in caso di rapina aggravata e estorsione aggravata), ovviamente sempre che non sussistano collegamenti con la criminalità organizzata.

Non risultava, pertanto, chiaro se il decreto legge avesse voluto fare un passo indietro rispetto ad una scelta legislativa già consolidata, in contrasto con la politica di decarcerizzazione che ispira l'intero provvedimento. Opportunamente, la legge di conversione mette mano al problema e inserisce nuovamente l'inciso nel testo dell'art. 656 c.p.p.

✓ **MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO (legge n°354/1975):**

1.

Viene aggiunto un nuovo comma all'art. 21 O.P., che disciplina il lavoro all'esterno di detenuti e internati, con l'evidente scopo di allargarne le maglie.

Cosa cambia: viene previsto che detenuti e internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

La legge di conversione inserisce anche la possibilità per i detenuti e gli internati (con la sola eccezione dei condannati per il delitto di associazione di stampo mafioso) di prestare la propria attività – a titolo volontario e gratuito – a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.

2.

Con riferimento alla detenzione domiciliare:

- a) La detenzione domiciliare cd. per motivi umanitari si applica ai recidivi reiterati con le regole comuni (prima, solo se la pena residua non superava i 3 anni).
- b) La detenzione domiciliare biennale (per motivi di deflazione carceraria, in presenza di pena residua non superiore a 2 anni) oggi può essere concessa anche ai recidivi reiterati (prima no).
- c) Il testo del decreto legge abrogava la disposizione che prevedeva che "la denuncia per il delitto di evasione importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca" (art. 47 *ter* comma 9 O.P.).

Con sentenza n°173/1997, infatti, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato di evasione.

Il decreto legge, sopprimendo l'intero comma, aveva esteso la regola stabilita dalla Corte Costituzionale anche alla condanna per il delitto di evasione. La legge di conversione torna

indietro, stabilendo l'automatica revoca del beneficio in caso di sola condanna per il delitto di evasione, ma "salvo che il fatto non sia di lieve entità".

3.

Con riferimento alla semilibertà: i termini per la concessione ai recidivi reiterati diventano gli stessi di quelli previsti per gli altri detenuti (prima erano più alti).

4.

Con riferimento ai permessi premio:

Rispetto al testo del decreto legge, la legge di conversione introduce *ex novo* alcune modifiche alla disciplina dei permessi premio, allargandone le maglie:

- a) Aumenta la durata dei permessi premio per i minori di età (si passa da 20 a 30 giorni per ogni singolo permesso e da 60 a 100 giorni complessivi in ciascun anno di espiazione).
- b) Aumenta la soglia di pena a partire dalla quale i permessi premio possono essere concessi ai detenuti adulti. La concessione dei permessi è oggi ammessa:
 - Nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a 4 anni (prima erano 3), anche se congiunta all'arresto.
 - Nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a 4 anni (prima erano 3), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena e salvo quanto previsto *ad hoc* per i condannati di cui all'art. 4 bis O.P.
- c) Il testo del decreto legge prevedeva l'abrogazione della disposizione in base alla quale la concessione dei permessi premio ai recidivi reiterati era possibile dopo un periodo di tempo maggiore rispetto a quello degli altri detenuti.

La legge di conversione ha però reintrodotta la regola originaria (art. 30 *quater* O.P.).

5.

Il decreto legge faceva cadere la regola che prevedeva che "l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata" (art. 58 *quater* comma 7 *bis* O.P.).

La legge di conversione la reintroduce.

✓ **MODIFICHE AL T.U. STUPEFACENTI (D.P.R. n°309/1990):**

Viene ampliata la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva o della pena pecuniaria quando il reato è commesso da persona tossicodipendente.

Cosa cambia:

Prima era previsto un catalogo di reati per i quali questa possibilità era ammessa. Oggi è possibile anche nel caso di "reati diversi" commessi da persona tossicodipendente, ad esclusione di alcuni (gravissimi) tassativamente indicati: devastazione, saccheggio e strage; guerra civile, associazione di stampa mafioso, ...

Ma! Rispetto al testo del decreto legge, la legge di conversione limita parzialmente l'operatività della nuova disposizione. Il concetto di "reato diverso", infatti, viene circostanziato:

- a) Oltre ai reati, gravissimi, di devastazione, saccheggio e strage, ... *NON* deve trattarsi nemmeno di reato "contro la persona".
- b) Il "reato diverso" deve essere stato commesso "per una sola volta".
- c) Il "reato diverso" deve essere stato commesso non solo da persona tossicodipendente, ma anche "in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale".

✓ **MISURE PER FAVORIRE L'ATTIVITA' LAVORATIVA DI DETENUTI E INTERNATI:**

Vengono ampliati gli sgravi contributivi e i crediti di imposta per le imprese che assumono detenuti e internati.

✓ **MISURE STRAORDINARIE:**

La gestione commissariale per gli interventi straordinari di edilizia penitenziaria viene prorogata al 31.12.2013 ed affidata al dottor Angelo Sinesio.